DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO OPERATIVO DELLE STRUTTURE PREPOSTE ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER MIGLIORARE LE STRUTTURE LOGISTICHE NEL SETTORE DELLA DIFESA CIVILE

Art. 7

Norma di salvaguardia

Nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

Versione in vigore dal 10 settembre 2001, non più in vigore dal 11 novembre 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile
Estremi	Decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-il-coordinamento-operativo-delle/art-7-norma-di-salvaguardia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it